



STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b
00187-Roma
Tel. 0642014795

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. R.G. 7953-2021

**CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. E
COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

^^^

PER: TERZI MARIA CARLA (C.F.: TRZMCR64D65H501X), nata a Roma il 25.04.1964 e ivi residente alla via dei Corazzieri n. 40, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO:

MAROZZA ALESSANDRA, residente in Ladispoli (RM), via Amerigo Vespucci n. 10 (00055)

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del **Decreto prot. n. 774 del 31.07.2021** del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avente ad oggetto la graduatoria di merito per la

classe di concorso A-026 (Matematica) per la Regione Abruzzo, Lazio e Umbria del concorso di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021 (concorso STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics), nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

2. Della **Nota prot. 27648 del 2.08.2021** del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avente ad oggetto l'avviso di immissione in ruolo dei docenti per l'a.s. 2021/2022 nella parte in cui consente la partecipazione alle procedure di immissione in ruolo soltanto in favore dei candidati presenti nelle graduatorie di merito del concorso classe di concorso A-026 (Matematica), di cui al Decreto prot. n. 774 del 31.07.2021 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, così escludendo la ricorrente dalla partecipazione a tali procedure di immissione in ruolo;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il Ministero dell'Istruzione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale n. 826 dell'11.06.2021 ha bandito il *“Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73”* (ricorso, doc. 3).

In particolare, il Ministero dell'Istruzione, *“ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749”*, ha dato avvio al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi

di concorso: A020, A026, A027, A028 e A041 (concorso STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics), previsto dal decreto legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

Tale procedura si articolava in una prova scritta e, in caso di caso di esito positivo, in una successiva prova orale.

La prova scritta, *computer-based*, si articolava *“nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sulle competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese...Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato”* (doc. 3).

Nel predetto Decreto Ministeriale veniva altresì previsto che *“La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*.

I candidati che ottenevano il punteggio minimo in tale prova venivano ammessi dunque a partecipare alla prova orale, la quale veniva superata soltanto con l'ottenimento di *“70 punti su 100”* (ricorso, doc. 3).

Il Ministero dell'Istruzione ha poi stabilito che la conoscenza della lingua inglese doveva essere pari *“almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”*, inserendo all'interno della prova scritta 5 quesiti in lingua inglese.

Conseguentemente l'odierna ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando, presentava tempestivamente la domanda di partecipazione (ricorso, doc. 2) e veniva ammessa a partecipare alla prova scritta del concorso *de quo* (ricorso, doc. 4).

In data 2.07.2021 la prof.ssa Terzi sosteneva pertanto la prova scritta *“computer based”* presso il Liceo Scientifico Statale *“Paolo Ruffini”* di Viterbo.

Tuttavia, all'esito di tale prova, le veniva immediatamente comunicato di aver

conseguito un punteggio inferiore alla sufficienza, ovvero di **68 punti**.

L'esclusione della ricorrente dalla tale procedura concorsuale risultava palesemente illegittima, in quanto una delle domande oggetto della prova scritta era stata erroneamente valutata come "errata" da parte del sistema informatico.

In particolare una delle domande aveva ad oggetto il seguente quesito (il cui testo viene riportato secondo i ricordi della ricorrente, in quanto l'Amministrazione non ha dato alcun riscontro alla richiesta di accesso agli atti dell'8.07.2021): "*Quante radici ha il polinomio x^3-x^2-x+1* ".

Si precisa che tale polinomio si scompone come $(x-1)^2(x+1)$ ovvero ha tre radici, di cui due coincidenti, quindi risultava avere due radici distinte.

Conseguentemente, risultavano corrette sia la risposta "2" che la risposta "3", in quanto le radici risultavano "+1" e "-1" ma, una delle due, sarebbe così risultata due volte

In virtù di tale risposta, giudicata non corretta dal sistema telematico, la dott.ssa Terzi non è riuscita – per soli 2 punti - ad ottenere l'attribuzione di 70 punti per tale prova e dunque ad essere ammessa alla successiva prova orale.

Tale esclusione risultava altresì illegittima in quanto nel bando di concorso veniva fissato un punteggio minimo di 70/100 sia per la prova scritta che per la prova orale, in palese violazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 487/94.

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il superamento di due tali prove si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte della procedura indetta.

L'Amministrazione aveva agito in palese violazione di legge in quanto, pur avendo tale procedura concorsuale il fine preciso di consentire l'immissione in ruolo dei docenti, aveva imposto una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi.

Per tali motivi la docente ha avanzato una istanza di accesso agli atti nella quale chiedeva la trasmissione della documentazione relativa alla prova scritta sostenuta (ricorso, doc. 5).

Tuttavia tale istanza di accesso agli atti è risultata priva di alcun riscontro.

Conseguentemente la dott.ssa Terzi, al fine di far valere l'illegittimità dell'esclusione dal predetto concorso scuola, ha presentato ricorso al TAR del Lazio.

Il predetto giudizio ha assunto R.G.n. 7953-2021.

*

Successivamente la dott.ssa Terzi ha appreso sul sito web dell'USR Lazio dell'avvenuta pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione – **USR Lazio n. 774 del 31.07.2021** avente ad oggetto la graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021 (concorso STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics) per la classe di concorso A-026 per le Regione Abruzzo, Lazio e Umbria.

Dalla lettura di tale elenco la ricorrente apprendeva di non essere stata inserita tra gli elenchi dei vincitori della predetta procedura concorsuale.

Inoltre il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio emanava la **Nota prot. 27648 del 2.08.2021** avente ad oggetto l'avviso di immissione in ruolo dei docenti per l'a.s. 2021/2022 in favore dei candidati presenti nelle graduatorie di merito del concorso classe di concorso A-026 (Matematica), di cui al Decreto prot. n. 774 del 31.07.2021 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, così escludendo la ricorrente dalla partecipazione a tale procedura di immissione in ruolo.

Gli atti impugnati devono quindi ritenersi illegittimi, oltre che ingiusti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. MANIFESTA ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO INSERIMENTO DEL NOMINATIVO DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO E DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI IMMISSIONE IN RUOLO. ILLOGICITÀ ED INCOERENZA DEL GIUDIZIO FINALE ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - USR LAZIO N. 23293 DEL 6.07.2021 RECANTE L'ELENCO DEI CANDIDATI VINCITORI, CLASSE DI CONCORSO "A026 - MATEMATICA", NELLA PARTE IN CUI NON RISULTA INSERITO IL NOMINATIVO DELLA RICORRENTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL

D.P.R. N. 487/94 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/91. ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In primo luogo si evidenzia la manifesta illegittimità del mancato inserimento del nominativo della ricorrente nella graduatoria concorsuale dei vincitori e la conseguente esclusione dalle procedure di immissione in ruolo, atteso che la precedente esclusione della ricorrente, per il mancato ottenimento del punteggio di 70/100 nella prova scritta, è già impugnata con il ricorso principale dinanzi all'III.mo TAR adito.

In particolare, una delle domande oggetto della prova scritta è stata erroneamente valutata da parte del sistema informatico.

Ed invero, all'esito della prova scritta del 2.07.2021, è stato comunicato alla prof.ssa Terzi di aver conseguito un punteggio inferiore alla sufficienza, ovvero di **68 punti**.

In particolare una delle domande aveva ad oggetto il seguente quesito (il cui testo viene riportato secondo i ricordi della ricorrente, in quanto l'Amministrazione dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti dell'8.07.2021): *"Quante radici ha il polinomio x^3-x^2-x+1 ".*

Ebbene si precisa che tale polinomio si scompone come $(x-1)^2(x+1)$ ovvero ha tre radici, di cui due coincidenti, quindi risultava avere due radici distinte.

Conseguentemente, risultavano corrette sia la risposta "2" che la risposta "3", in quanto le radici risultavano "+1" e "-1" ma, una delle due, sarebbe così risultata due volte

In virtù di tale risposta, giudicata non corretta dal sistema telematico, la dott.ssa Terzi non è riuscita – per soli 2 punti - ad ottenere l'attribuzione di 70 punti per tale prova e dunque ad essere ammessa alla successiva prova orale.

Ne consegue la manifesta erroneità e irragionevolezza della valutazione resa per tale risposta dal sistema informatico predisposto dall'Amministrazione.

In particolare, risulta assolutamente carente – stante anche il mancato riscontro alla domanda di accesso agli atti della ricorrente - qualsivoglia esplicitazione del percorso motivazionale seguito dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Si evidenzia inoltre che il D.P.R. n. 487/94 in tema di Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche prevede all'art. 12 rubricato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste"* (cfr. ricorso, doc. 6).

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo e quello massimo previsto per ogni risposta.

Esaminando la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta e confrontandola con il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, non si comprende in base a quali criteri la medesima possa aver decretato l'insufficienza del ricorrente e dunque il suo mancato superamento della prova scritta.

In particolare, si rileva che l'insufficienza decretata (punti 68,00) è da imputare esclusivamente alla mancata attribuzione di due punti per la predetta risposta, giudicata erroneamente come non corretta dal sistema informatico.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la Commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito e di verificare la coerenza delle valutazioni effettuate, in particolare dove essa ha inteso attribuire al ricorrente un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

In presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

In una simile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nella P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro¹.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nel senso di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità².

¹ Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm.* CDS 2003, 5, 1684.

² Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.

I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere quanto prescritto dall' art. 3 della L. 241/1990, il quale impone l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito alla candidata, il valore numerico assegnato ad una prova deve costituire diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla Commissione.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *"..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di "discrezionalità", perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni).... La commissione*

esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa".

La Commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

II. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA CONCURSALE E DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI IMMISSIONE IN RUOLO IN QUANTO IL BANDO RISULTA ILLEGITTIMO NELLA PARTE IN CUI SUBORDINA IL SUPERAMENTO DI ENTRAMBE LE PROVE SCRITTE AL PUNTEGGIO NON INFERIORE A 70/100. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCURSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Il Bando di concorso impugnato è altresì illegittimo nella parte in cui richiede, ai fini del superamento di entrambe le prove scritte, il raggiungimento del punteggio minimo di 70/100.

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il superamento della prova scritta e della successiva prova orale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte della procedura indetta.

L'Amministrazione ha agito in palese violazione di legge in quanto, pur avendo tale concorso il fine preciso di consentire l'immissione in ruolo dei docenti, ha imposto una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi.

I provvedimenti impugnati, pertanto, si rivelano del tutto illogici ed incoerenti, dal momento che impediscono alla candidata di poter ottenere l'immissione in ruolo.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il punteggio di 70/100 – equivalente a 7/10 - **si colloca ben al di sopra della sufficienza**, quale ordinaria soglia di ammissione contemplata nelle procedure concorsuali.

Sul punto si osserva che l'art. 7 del D.P.R. n. 487/94 sul *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* dispone, in materia di *“Concorsi per esami”*, che *“a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a*

contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente".

L'art. 8 relativo ai concorsi per titoli ed esami prevede che "1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".

Il D.D. n. 826 dell'11.06.2021, subordinando l'ammissione alla prova orale al raggiungimento del punteggio pari ad almeno 70/100 in entrambe le prove, ha violato la normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego.

Sul punto si è già espressa la giurisprudenza amministrativa che, in relazione ad una procedura concorsuale per titoli ed esami, ha stabilito che la valutazione complessiva è costituita dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nella prova scritta e dal punteggio attribuito alla prova orale.

La giurisprudenza amministrativa ha rilevato che *"il 4° comma dell'art. 8 del d.p.r. 487/94 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito **dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale** (cfr. Cons. Stato Sez. V n. 2412/2002; n.*

8081/2004; n. 1443/2009; n. 397/2010). Infatti, pur non prevedendo espressamente la richiamata disposizione la media dei voti riportati nelle prove scritte – esplicitamente richiamata dall’articolo 7, 3° comma, per i concorsi per soli esami – , ciò tuttavia la stessa non esclude ed anzi **impone, per ragioni sistematiche, che tale criterio debba applicarsi anche ai concorsi per titoli ed esami**. In primo luogo perché il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo otto quarto comma) per i concorsi per titoli ed esami, non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami (articolo sette terzo comma). Ne consegue che, non essendo stato espressamente inserito nell’articolo 8, 4° comma, la modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d’esame (da sommare al punteggio dei titoli), deve ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed espressamente prevista nella precedente disposizione. In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l’unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall’aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali. In terzo luogo, perché le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi. Così, deve ritenersi che la formulazione dell’articolo 7 del d.p.r. 487/94 relativo al concorso per esami coincida sostanzialmente con la formulazione del successivo articolo otto relativo al concorso per titoli ed esami, “atteso che la apparente diversità di formulazione delle due norme..... non esclude e anzi per ragioni sistematiche richiede che anche nel concorso per titoli ed esami trovi applicazione il criterio della media dei voti delle prove scritte, letteralmente dettato per i concorsi per esami. Tale interpretazione della norma è indotta dalla necessità di una lettura coordinata delle due disposizioni, nelle quali la seconda non può ignorare quanto previsto dalla

disposizione immediatamente precedente ... ai fini della determinazione del punteggio complessivo da attribuire alle prove scritte. D'altro canto, l'applicazione della stessa disciplina alle due tipologie di concorso trova il proprio fondamento nella medesima ratio che li ispira. Il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l'attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario, pur vertendo anch'esso su molteplici materie" (Tar Puglia Bari Sez. II n. 445/2007 ; Cons. Stato Sez. V n. 8081/2004). Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove. In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale, è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile della incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva. **In conclusione, il criterio della media dei voti delle prove scritte risulta essere un criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami.**

3.1. Ed in proposito, va peraltro rilevato che nella specie la formulazione del bando non risulta oggettivamente incompatibile con il principio di diritto sopra enunciato. Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'articolo 10 della specifica disciplina concorsuale non "parla.....di voti riportati nelle singole prove, le due scritte e quella orale, ma di somma dei voti della prova scritta e orale con il punteggio

attribuito per i titoli, laddove il riferimento ai voti della prova scritta ben si presta ad una interpretazione secundum legem e, quindi, come riferimento alla somma della media dei voti delle prove scritte al voto della prova orale". Del resto, sempre come esattamente osservato dal primo giudice, "se anche si ritenesse di attribuire al bando una diverso significato, il bando stesso risulterebbe comunque, in parte qua, illegittimo, atteso che, come si è detto, secondo l'orientamento prevalente, l'interpretazione conforme alle norme e quella secondo cui, anche nel caso di concorsi per titoli ed esami, va applicato il criterio della media dei voti delle prove scritte" (Sentenza Consiglio di Stato 07.10.2013 n. 4922).

La previsione del Bando avente ad oggetto la fissazione del punteggio pari a 70/100 per il superamento della prova scritta risulta pertanto ingiusta e violativa della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego.

III. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE E DELL'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLE PROCEDURE DI IMMISSIONE IN RUOLO IN QUANTO IL BANDO RISULTA ILLEGITTIMO NELLA PARTE IN CUI PREVEDE L'ACCERTAMENTO DEL LIVELLO ALMENO B2 DI LINGUA INGLESE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 124 DEL 07.08.2015. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

L'Amministrazione ha palesemente violato l'art. 37 del D. Lgs. n. 165/01 nella parte in cui stabilisce che "1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere", senza prevedere l'obbligatorietà del livello B2 in lingua inglese.

Il Bando di concorso, all'art. 4 relativo allo svolgimento della prova scritta, prevede infatti che la prova scritta verterà sulla verifica della "conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" mediante la somministrazione di cinque quesiti.

La previsione del livello B2 del QCER contrasta con la normativa in materia concorsuale, atteso che la verifica di tale livello in lingua inglese è stato finora richiesto dall'Amministrazione soltanto nelle diverse procedure di selezione del personale docente da destinare all'estero e nel concorso per Dirigenti Scolastici.

Sul punto, l'art. 7 del D. Lgs. n. 206 del 09.11.2007 sull'*"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"* stabilisce, in riferimento alle *"Conoscenze linguistiche"*, che *"[...] per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie"*.

Poiché l'art. 37 del d. lgs. n. 165/01, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/17, prevede che è sufficiente "l'accertamento" della conoscenza della lingua inglese in tutte le procedure di selezione per l'accesso al pubblico impiego, l'indispensabilità del livello B2 richiesto dal Bando risulta del tutto illogico.

Sul punto, si precisa che l'art. 37 del D. Lgs. 165/2001 se da una parte ha previsto l'obbligo per i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di verificare la conoscenza *"della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere"*, dall'altro non ha fissato il livello minimo di conoscenza della predetta lingua straniera, demandando ad un apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la fissazione dei *"livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica"*.

Nel caso di specie non è stato emesso alcun regolamento che specifichi il livello minimo di tale conoscenza per il personale docente, con la conseguenza che l'accertamento del livello B2 nella lingua inglese richiesto indistintamente per tutti i candidati alla procedura *de qua* appare illogica e sproporzionata.

Si evidenzia inoltre come anche la **Direttiva n. 3 del 24.04.2018** emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*, non abbia assolutamente previsto come requisito l'accertamento del livello B2 in lingua d'inglese nei suddetti concorsi (ricorso, doc. 9).

La predetta Direttiva ha infatti stabilito che *“Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di ammissione, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 165/2001, con riferimento all'accertamento “della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e **della lingua inglese**, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”. I bandi possono richiedere, per esempio, una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale”* (cfr. ricorso, doc. 9).

Il profilo professionale della docente che partecipa alla procedura concorsuale in oggetto, la quali aspira alla immissione in ruolo, non presenta quelle specificità tali da legittimare una previsione del genere all'interno del Bando di concorso, caratterizzata dalla pretesa conoscenza di un livello “almeno B2” di lingua inglese.

Sul punto si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa che, in una controversia analoga a quella oggetto del presente procedimento, ha riconosciuto che *“Siffatta modalità di svolgimento della prova confligge per il deducente con quanto previsto dal TU n. 297/1994, art. 400, pure richiamato dal DM in questione a presupposto della sua adozione, il quale al comma 3, nel disciplinare la possibilità di svolgimento della prova di lingua straniera, la prevede come facoltativa per la scuola primaria ai fini dell'insegnamento della stessa, determinando la possibilità di attribuzione di dieci punti. Ed anche nei successivi commi, lì ove fa riferimento alla prova di lingua straniera, vi si riferisce in ogni caso e sempre come prova facoltativa. **Atteso dunque che il concorso non era inteso alla copertura di posti di***

insegnamento di lingua straniera, per l'esponente la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita/conoscenza. Tuttavia il ricorrente ha ottenuto con riferimento ai quesiti di lingua un punteggio positivo che ha portato diverso tempo nella comprensione del testo e nella formulazione delle risposte. Invoca a supporto il deducente il disposto di cui all'art. 37 del TU sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) il quale dispone che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera...3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".

Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza della lingua straniera proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e nel caso di docenti, non di lingua, il requisito della conoscenza di una lingua straniera non può essere inteso come conoscenza approfondita, tant'è che proprio in base al citato TU del 2001 sino ad oggi i concorsi hanno sempre previsto una idoneità e non certo un esame approfondito di lingua. Il DM sotto tale profilo si porrebbe quindi in violazione con la norma anzidetta, oltre a essere viziato per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza tra materia di insegnamento e materie del concorso.

Oltretutto, la prova in lingua risulta articolata in 5 domande, di livello B2, il che sta a significare che, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento, "All'interno di questo livello lo studente riesce a comprendere un testo anche se questo risulta essere molto tecnico. Lo studente è quindi capace di sostenere una conversazione in modo spedito. E' quindi capace di interagire su diversi argomenti senza grossi sforzi

di comprensione dell'altro. Il candidato riesce anche a scrivere e tradurre un elaborato riguardante diversi argomenti".

Insomma, è necessaria una conoscenza della lingua molto buona, tant'è che il livello immediatamente superiore è quello "elevato" C1, oltre il quale vi è solo il C24. Nel caso di specie la conoscenza dell'inglese in tal misura non atterrebbe in alcun modo all'ambito disciplinare di insegnamento, né avrebbe attinenza con la metodologia di insegnamento o conoscenza pedagogico-didattica; risulterebbe quindi chiaro che il comma 3, lett. b dell'art. 5 (DM 95/2016) confligge con i criteri dettati dal comma 2 del medesimo art. 5 che indica quale debba essere il contenuto delle prove scritte, ovvero: "trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento". Per la ricorrente è pertanto illegittimo il DM impugnato ove prevede come obbligatoria una prova scritta di inglese di livello B2, sia il bando di concorso lì ove viene richiamata tale norma. 2.1. A parere del Collegio la doglianza si presenta persuasiva e va conseguentemente accolta.

Dirimente appare il disposto di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001 laddove stabilisce che a decorrere dal 1.1.2000 i concorsi pubblici delle amministrazioni dello Stato "prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera". Tale norma va letta in parallelo con il disposto di cui al comma 3, che stabilisce che con regolamento ex art. 17, co. 1, L. n. 400/1988 vengano "*stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando*" della lingua straniera in questione.

Non appare pertanto peregrina la considerazione che il grado di conoscenza di una lingua straniera venga fissato in rapporto alla rilevanza della lingua stessa nell'economia del concorso di cui si discute. E' infatti intuitivo che laddove lo stesso verta proprio sull'insegnamento dell'idioma straniero, il grado di conoscenza debba essere maggiore; viceversa laddove la materia di insegnamento messa a bando non

sia la lingua straniera, il livello di conoscenza di essa debba arrestarsi agli steps iniziali, non potendosi estendere addirittura al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, ove il livello B2 copre la comprensione di *“conferenze”* e consente di *“seguire argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare”* e permette di capire *“la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard”* (cfr. doc. 10: Sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. III Bis n. 8426 del 25.07.2018).

È dunque del tutto illegittimo imporre ai partecipanti alla procedura di cui al Decreto Ministeriale impugnato la verifica del livello B2 in lingua inglese, richiesto finora dall’Amministrazione solo nelle diverse procedure di selezione del personale docente da destinare all’estero ovvero al concorso per Dirigenti scolastici, diretti alla selezione di candidati che devono possedere specifici requisiti in ordine al ruolo professionale da rivestire.

La previsione del bando che dispone l’obbligatorietà del livello almeno B2 della lingua inglese contrasta con l’obiettivo perseguito dal concorso ordinario, quale è quello di consentire l’immissione in ruolo del personale docente della scuola per le classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A 028 – Matematica e scienze e A041 – Scienze e tecnologie informatiche.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

ALL’ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* ci si riporta integralmente alle argomentazioni diffusamente articolate in narrativa ed in particolare all’erronea valutazione di una risposta fornita dalla ricorrente che ha determinato la mancata ammissione alla prova orale del concorso *de quo*.

Quanto all'urgenza nel provvedere, si evidenzia che il mancato espletamento della prova orale suppletiva, impedisce alla ricorrente di sostenere la suddetta prova e, in caso di esito positivo, di poter partecipare alle procedure di immissione in ruolo.

L'eventuale avvio della procedura di immissione in ruolo senza l'espletamento della prova orale suppletiva, vanificherebbe l'esigenza di tutelare il diritto della ricorrente a partecipare alla suddetta procedura finalizzata all'immissione in ruolo per il prossimo anno scolastico.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di sospendere gli atti impugnati e ordinare al Ministero dell'Istruzione, di disporre la convocazione della ricorrente entro giorni sette, o - in subordine - a data più ravvicinata possibile, al fine di consentire alla medesima di poter svolgere la prova orale suppletiva relativa al Concorso in oggetto, classe di concorso "A026" per la Regione Lazio e, in caso di esito favorevole, di partecipare alle procedure di immissione in ruolo.

Roma, 20.09.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Nel caso in cui il Presidente ritenesse di respingere la domanda cautelare monocratica che precede, si chiede l'emissione di un'Ordinanza nella prima Camera di Consiglio utile a favore della ricorrente.

Roma, 20.09.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti con l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale³, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere⁴.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Min. Istruzione - USR Lazio prot. n. 774 del 31.07.2021;
2. Nota Min. Istruzione - USR Lazio prot. n. 27648 del 2.08.2021.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.09.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONGONO

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della procedura indetta con D.D. n. 826 dell'11.06.2021;

³ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

⁴ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che “il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente” (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso "A026";

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tanto premesso, i sottoscritti avvocati,

FORMULANO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del suddetto concorso per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 20.09.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga